

• L'ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI

Le norme per chi opera nella filiera energetica

Una recente circolare di Agea definisce le norme che devono seguire collettori e trasformatori nel settore delle colture energetiche e non food per ottenere l'accreditamento, che evita tra l'altro il pagamento della cauzione sui contratti. Definite anche le regole per gli agricoltori che producono energia in azienda

A seguito della pubblicazione da parte dell'Unione Europea di due regolamenti comunitari che modificano il regime per il riconoscimento e l'accreditamento dei collettori e dei primi trasformatori, Agea ha di recente emanato una circolare che interviene nel settore delle colture energetiche e in quello delle produzioni non food. Si tratta di un provvedimento (protocollo ACOU.2007.1049 dell'11-12-2007) che stabilisce le modalità che gli operatori indicati devono seguire per essere accreditati ai sensi della normativa comunitaria e poter così operare, acquisendo, peraltro, il vantaggio di evitare il versamento della cauzione sui contratti energetici e non food stipulati con gli agricoltori.

Il sistema di accreditamento è applicato in maniera facoltativa dallo Stato membro e sostituisce il vigente regime del riconoscimento ufficiale dell'operatore, con il non trascurabile vantaggio in termini di non applicazione del sistema della cauzione. La nuova dispo-

sizione è stata introdotta con due successivi interventi legislativi comunitari. Il primo è il regolamento 270/2007 del 13 marzo scorso, con il quale è stato istituito l'accreditamento per il regime di aiuto a favore delle colture energetiche. Il secondo, il regolamento 993/2007 del 27 agosto, ha esteso alle colture non food su set aside il nuovo sistema di registrazione ufficiale degli operatori a valle della filiera energetica.

L'Italia, con provvedimento in via di emanazione che modifica il decreto Mipaaf del 15-3-2005 - relativo alle norme nazionali sui regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare a uso non alimentare - ha preso la decisione di istituire un sistema generale di accreditamento, valido per l'intero territorio nazionale.

Le disposizioni contenute nella circolare Agea si applicano a partire dalla campagna 2008-2009



Con l'ultima circolare emanata, Agea ha provveduto a definire le relative procedure, applicabili per la campagna 2008-2009 e successive.

Gli obblighi per collettori, trasformatori e agricoltori

Per conseguire l'accreditamento, i collettori, i primi e i secondi trasformatori devono soddisfare due tipologie di requisiti: gli obblighi di natura tecnico-industriale e gli obblighi di tipo contabile e gestionale.

Tra i primi si ricorda la disponibilità di almeno uno stabilimento, con strutture e macchinari adeguati a svolgere le attività previste e la disponibilità di magazzini per lo stoccaggio di materie prime e prodotti finiti. Inoltre deve essere presente la strumentazione necessaria per la misurazione dell'energia prodotta.

Gli obblighi di natura contabile e gestionale riguardano essenzialmente la contabilità industriale e la comunicazione all'organismo pagatore di tutte le informazioni utili per la prima concessione e per la conferma dell'accreditamento.

Gli operatori attualmente riconosciuti che non possiedono i requisiti previsti o che non intendano aderire al sistema di accreditamento sono esclusi dalla partecipazione alla filiera energetica e non food. In caso di modifiche concernenti la situazione giuridica dell'impresa o la capacità produttiva degli impianti, è necessario richiedere un nuovo accreditamento.

La circolare Agea riguarda anche gli agricoltori che utilizzano le materie prime per la

La normativa europea e nazionale sulla coltivazione non food su set aside e sull'aiuto energetico

Disposizione legislativa	Contenuto
Regolamento 1782/2003	Disposizioni di base sul regime dei pagamenti diretti
Regolamento 1973/2004	Modalità di applicazione per i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis del regolamento 1782/2003 (aiuti accoppiati e coltivazione su set aside)
Regolamento 270/2007	Modifica al regolamento 1973/2004, per la parte relativa al regime di aiuti alle colture energetiche
Regolamento 993/2007	Modifica al regolamento 1973/2004, per la parte relativa alla coltivazione delle superfici ritirate dalla produzione
Decreto Mipaaf 15 marzo 2005	Norme nazionali di applicazione dei regimi di sostegno per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione
Decreto Mipaaf n. D/624 dell'8-11-2006	Modifica del decreto 15 marzo 2005
Circolare Mipaaf 9 marzo 2005	Prescrizioni attuative del decreto Mipaaf 15 marzo 2005
Decreto Mipaaf in corso di pubblicazione	Modifica del decreto 15 marzo 2005
Circolare Agea 11 dicembre 2007	Disposizioni per l'accreditamento degli operatori



Anche l'agricoltore è tenuto a presentare comunicazione nel caso utilizzi materie prime agricole per la produzione di energia

produzione, all'interno della propria azienda, di energia termica, elettrica, biocarburanti e biocombustibili. In tali situazioni l'agricoltore è tenuto a presentare all'organismo pagatore una comunicazione nella quale deve specificare il tipo di materia prima impiegata e la natura del processo produttivo adottato. Inoltre è previsto l'obbligo di inserire, nella domanda unica di pagamento annuale, una dichiarazione scritta che sostituisce il contratto.

Infine, tramite i Caa di riferimento, gli agricoltori sono tenuti a comunicare, con cadenza mensile, il consumo delle materie prime raccolte e impiegate all'interno dell'azienda agricola per la produzione di energia.

Oltre a definire le procedure da seguire e indicare gli obblighi da rispettare, la circolare Agea contiene i modelli di domanda che gli operatori devono utilizzare per l'accreditamento e indica le date entro le quali le operazioni devono essere portate a termine.

La normativa europea in materia di produzione energetica e di coltivazione sui terreni a set aside ha subito, nell'ultimo anno, alcune importanti modifiche che ne hanno semplificato il funzionamento. La possibilità di evitare il versamento della cauzione, previa istituzione di un regime di accreditamento degli operatori è una delle più interessanti semplificazioni che sono state apportate. L'importo della cauzione ammonta a 60 euro per ogni ettaro sotto contratto, nel caso del regime di aiuto energetico, e 250 euro per ettaro per la coltivazione non food su superfici ritirate. Il premio erogato a favore dell'agricoltore in caso di colture energetiche ammonta a 45 euro per ettaro, ma nel 2007 c'è stata una riduzione del 30% per effetto del superamento della superficie massima garantita.

Con la verifica dello stato di salute della pac, l'Unione Europea ha espresso l'intenzione di rivedere entrambi i regimi, ventilando la possibilità di eliminare sia il set aside obbligatorio, sia il sostegno specifico per le colture energetiche.

C.Di.